

Codice A1414C

D.D. 13 luglio 2021, n. 1038

**Verifica di compatibilità di cui all'art. 8 ter del D. lgs. n. 502/1992 e s.m.i., relativa alla realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) in Biella, in via Galilei n. 12.**



**ATTO DD 1038/A1414C/2021**

**DEL 13/07/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1400A - SANITA' E WELFARE**

**A1414C - Regole del SSR nei rapporti con i soggetti erogatori**

**OGGETTO:** Verifica di compatibilità di cui all'art. 8 ter del D. lgs. n. 502/1992 e s.m.i., relativa alla realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) in Biella, in via Galilei n. 12.

La D.G.R. n. 31-8596 del 22/03/2019 ha aggiornato le deliberazioni vigenti in materia di modalità e ambiti di applicazione di cui all'art. 8 ter, comma 3, del D.Lgs 502/1992 e s.m.i., approvando la disciplina di carattere "generale" (allegato A) e la disciplina di "dettaglio" per le singole tipologie di strutture soggette a verifica di compatibilità (allegati da B a H) ed in particolare l'allegato B inerente applicabile al caso in esame.

La D.G.R. n. 31-8596/2019, inoltre, ha stabilito: la durata dell'efficacia della verifica di compatibilità, ex art. 8 ter del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. (paragrafo 8 dell'allegato A); la revoca totale o parziale delle previgenti deliberazioni elencate nella disciplina di parte "generale" (paragrafo 10 dell'allegato A).

Con nota prot. n. 7110 del 10/02/2021 (prot. regionale n. 5045/A1414C del 10/02/2021), il SUAP del Comune di Biella ha inoltrato agli uffici regionali, a nome e per conto di "C.R.P. Trading S.R.L.", una richiesta di verifica di compatibilità, ai sensi dell'art. 8/ter del d. lgs. n. 502/1992, inerente alla realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) in Biella, via Galilei n. 12, avente la capienza di n. 72 (settantadue) posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale per anziani non autosufficienti.

Gli uffici regionali hanno verificato le planimetrie dell'intervento, allegate alla richiesta succitata, e hanno riscontrato le seguenti criticità: al piano terra, sia il soggiorno generale della struttura sia il "soggiorno/pranzo" di nucleo sono sottodimensionati rispetto ai requisiti fissati dalla D.G.R. n. 45-4248 del 30/07/2012; non è presente il locale per il personale e l'infermeria è in posizione troppo defilata; al secondo piano il "deposito carrozzine" non è collocato in posizione ottimale e il "soggiorno pranzo" è sottodimensionato rispetto ai requisiti fissati dalla D.G.R. n. 45-4248 del 30/07/2012.

Con nota prott. n. 16442/A1414C del 4/05/2021, gli uffici regionali sospendevano il procedimento amministrativo e richiedevano al legale rappresentante della struttura di predisporre nuove planimetrie, sulla scorta delle criticità succitate.

Nel corso di un incontro tenutosi il giorno 17/05/2021 presso gli uffici regionali, i rappresentanti della struttura concordavano con in funzionari regionali sull'esigenza di rivedere il progetto iniziale, e la relativa richiesta di verifica di compatibilità, poiché gli spazi a disposizione non consentivano la realizzazione di tutti i posti letto richiesti.

Con nota prot. n. 32512 del 30/06/2021 (prot. regionale n. 24018 del 1/07/2021), il SUAP del Comune di Biella trasmetteva agli uffici regionali le modifiche ed integrazioni alla richiesta di verifica di compatibilità originaria, che ora è inerente alla realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) in Biella, via Galilei n. 12, avente la capienza di n. 60 (sessanta) posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale per anziani non autosufficienti, suddivisi in: un nucleo da 10+2 pl di "pronta accoglienza" al piano terreno); un nucleo da 20 + di 4 pl di "pronta accoglienza" al primo piano; un nucleo da 20 + di 4 pl di "pronta accoglienza" al secondo piano.

Gli uffici regionali esaminavano le planimetrie allegate alla richiesta rettificata di verifica di compatibilità e riscontravano il rispetto dei requisiti fissati dalla D.G.R. n. 45-4248 del 30 luglio 2012.

Gli uffici regionali hanno verificato che nel distretto sanitario di Biella dell'ASL BI, in cui ricade il Comune di Biella, non vi è disponibilità di posti letto di RSA accreditabili; pertanto, i posti letto oggetto della succitata richiesta di verifica di compatibilità sono da considerarsi autorizzabili ma non accreditabili.

Ritenuto, pertanto, necessario esprimere parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 8/ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. sulla richiesta trasmessa agli uffici regionali dal SUAP del Comune di Biella, a nome e per conto di "C.R.P. Trading S.R.L."

Tutto ciò premesso,

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

#### **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D. lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, art. 8/ter e s.m.i.;
- D. lgs. 30 marzo 2001 n. 165, artt. 4 e 17, e s.m.i.;
- L. R. 28 luglio 2008 n. 23, art. 17;
- D.G.R. n. 45-4248 del 30 luglio 2012;
- D.G.R. n. 31-8596 del 22 marzo 2019 e s.m.i.;
- D. D. 5 dicembre 2019, n. 847

#### **DETERMINA**

- di esprimere, per le motivazioni illustrate in premessa, parere favorevole di compatibilità, di cui

all'art. 8/ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., inerente alla realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) in Biella, via Galilei n. 12, avente la capienza di n. 60 (sessanta) posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale per anziani non autosufficienti, suddivisi in: un nucleo da 10+2 pl di "pronta accoglienza" al piano terreno); un nucleo da 20 + di 4 pl di "pronta accoglienza" al primo piano; un nucleo da 20 + di 4 pl di "pronta accoglienza" al secondo piano. I posti letto succitati sono autorizzabili ma non accreditabili.

La validità temporale della verifica di compatibilità in oggetto è la seguente:

- due anni dalla data di espressione del presente parere. Decorso tale termine senza che siano iniziati i lavori (comunicazione di inizio lavori al Comune), il parere perde efficacia;
- sette anni dalla data di inizio lavori di cui sopra. Decorso tale termine senza che sia stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio/funzionamento della struttura, il parere perde efficacia.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il funzionario estensore  
Giulio Manfredi

LA DIRIGENTE (A1414C - Regole del SSR nei rapporti con i  
soggetti erogatori)  
Firmato digitalmente da Silvia Martinetto